



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

C.da Bitonto - 89900 VIBO VALENTIA - tel. 0963/997288

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI IN VISTA DELLE STRADE PROVINCIALI

Approvato con deliberazione di C.P. n. 15 del 30-06-2009

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento
- Art. 2 Nozione di centro abitato
- Art. 3 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 4 Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

TITOLO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 6 Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza
- Art. 7 Collocazione negli impianti di distribuzione di carburante e nelle aree di parcheggio

TITOLO III PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

- Art. 8 Pubblicità fonica - pubblicità con e sui veicoli
- Art. 9 Volantinaggio
- Art. 10 Pubblicità abbinata alla prestazione di servizi

TITOLO III PROCEDURA AMMINISTRATIVA

- Art. 11 Domande di autorizzazione
- Art. 12 Competenza per le autorizzazioni
- Art. 13 Presentazione della domanda alla Provincia
- Art. 14 Termini per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Efficacia e rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 16 Interventi di modifica e sostituzione
- Art. 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 18 Voltura dell'autorizzazione
- Art. 19 Variazione messaggio pubblicitario
- Art. 20 Revoca e decadenza
- Art. 21 Registro delle autorizzazioni
- Art. 22 Canone
- Art. 23 Tempi e modalità di pagamento
- Art. 24 Oneri e corrispettivo
- Art. 25 Esclusioni
- Art. 26 Pubblicità temporanea

TITOLO IV VIGILANZA E REPRESSIONE DEGLI ABUSI

- Art. 27 Vigilanza
- Art. 28 Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada
- Art. 29 Sanzione accessoria - Rimozione di mezzi pubblicitari
- Art. 30 Oneri di rimozione
- Art. 31 Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.32 Segnali turistici e di territorio
Art.33 Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
Art.34 Preinsegne
Art.35 Zone vincolate – Divieto di installazione di mezzi pubblicitari

TITOLO VI NULLA OSTA TECNICI

Art.36 Nulla Osta tecnici
Art.37 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

TITOLO VII NORME FINALI

Art.38 Norme transitorie
Art.39 Norme finali
Art.40 Abrogazione di norma precedente in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano le installazioni dei mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda di seguito indicati ubicati lungo le strade appartenenti alla Provincia di Vibo Valentia o in vista di esse sulla base delle disposizioni del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione dello stesso nonché del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Nozione di centro abitato

Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, delimitato da apposito segnale di inizio e fine centro abitato.

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce "*insegna di esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, e i prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all'attività svolta nel luogo ove è installata.

Si definisce "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce "*sorgente luminosa*" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "*cartello*" un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "*striscione, locandina e stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido, costituendo così il cosiddetto "cavalletto", le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm.100 X 140, sostegni esclusi.

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, transenne parapetonali, pensiline, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Per "impianto di pubblicità o propaganda" si intende:

1 - a) Targa di esercizio: la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non deve essere luminosa.

b) Targa pubblicitaria: la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi installata in luogo diverso rispetto a quello in cui ha sede l'attività solo qualora questa sia difficilmente visibile dalla strada o da aree pubbliche o di uso pubblico.

c) Vetrofania: la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive o con tecniche pittoriche di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

d) Impianto di pubblicità a messaggio variabile: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

e) impianto di insegna o targhe coordinate: manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali anche luminoso.

2 - Gli impianti fissi per le affissioni (pubbliche, a gestione speciale o dirette) sono quegli impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, come segue:

- tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente di dimensioni multiple di cm 70 x 100 fino ad una dimensione massima di mq 18.

- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale di dimensioni mt 6 x 3.

- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale, fissato a muro collocato a terra con supporti propri in aderenza al muro, in lamiera zincata con cornice di alluminio elettroverniciato, di dimensioni uguali o multiple di tipo 70 x 100 fino ad un massimo di mq 18.

- di tipo "paline e pensiline": da definirsi di volta in volta da parte dell'autorità competente.

Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in un luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura esse siano.

Fra essi sono annoverate in particolare le preinsegne, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il

reperimento e situate nel raggio di 5 Km dalla medesima. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Per le autorizzazioni o Nulla Osta Tecnico di altri mezzi pubblicitari rilasciate per mezzi adibiti ad arredo urbano, ed a servizio pubblico quali: transenne - orologi - pensiline - cestini porta rifiuti - bacheche etc., le ditte richiedenti gli atti autorizzatori dovranno attenersi a quanto previsto dall'art.

10 del presente Regolamento e saranno soggette al pagamento dei corrispettivi determinati con provvedimento della Giunta Provinciale.

E' da qualificare "Pubblicità" quella effettuata con veicoli o rimorchi sui mezzi pubblici o privati con scritta e marchi aderenti agli stessi per mezzo di pannelli, dipinture o altro.

Art. 4 - Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari non luminosi

cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'art. 3 installati fuori dei centri abitati non devono coprire la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100

mq. è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.

I mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare; essi non devono generare confusione con la segnaletica stradale e devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari, ed eccezione di quelli di servizio e delle insegne di esercizio, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'at. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

L'installazione di mezzi pubblicitari sarà subordinata ad una verifica dell'eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e incolumità pubblica.

I mezzi pubblicitari devono rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Esecutivo.

Art.5 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere né luce intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento.

I mezzi pubblicitari luminosi devono avere sagoma regolare. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte della Provincia.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art.6 - Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli,

di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi; i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3) Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23 comma 6 del codice della strada:

a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

4) I comuni hanno facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 2, lettera a, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice.

Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 mt dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale. Il pannello pubblicitario parallelo dovrà essere montato su 2 pali in posizione simmetrica ed equidistante dal margine della carreggiata.

Art.7 - Collocazione negli impianti di distribuzione di carburante e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

E' ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal regolamento comunale.

Si applicano tutte le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

TITOLO III - PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

Art.8 - Pubblicità fonica – pubblicità con e sui veicoli

La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da D.P.C.M. 1/3/1991. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni vigenti in materia.

La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade Provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte di questo Ente.

A detti mezzi (con pubblicità superiore a 1 mq) è fatto assoluto divieto di stazionamento su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze.

Il veicolo o rimorchio che non osserva il divieto di cui al comma 2 verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO.

Qualora i suddetti mezzi volessero stazionare su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovranno richiedere apposita autorizzazione a questo Ente da rilasciare entro i 15 giorni successivi e saranno considerati alla stregua di cartelli pubblicitari.

Art.9 - Volantinaggio

E' vietata la pubblicità effettuata con il lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio.

E' consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed enti senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa, avente uno spazio non superiore al 20% della superficie di ogni facciata del volantino medesimo.

Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm 21 x 30.

Art.10 - Pubblicità abbinata alla prestazione di servizi

E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento, purchè siano rispettate le distanze minime indicate all'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

TITOLO III - PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art.11- Domande di autorizzazione

Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento da parte della Provincia.

Il soggetto finale interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare o spedire la relativa domanda redatta in carta legale con gli allegati previsti dall'art. 10 del presente Regolamento. La Provincia entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, in caso di diniego, questo verrà motivato.

L'Autorizzazione o Nulla Osta Tecnico (vedi art. 26) verrà spedito al richiedente e al Comune territorialmente competente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.

Qualora l'interessato non fornisca la documentazione richiesta entro i successivi 60 gg (comma 2 art. 11 del Regolamento) l'istanza si intende rinunciata.

Il Responsabile del Procedimento, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base documentale delle risultanze del sopralluogo effettuato da personale del comando della Polizia Provinciale rilascia l'autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, secondo i termini di cui al punto 1.

L'autorizzazione (vedi art. 26) all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al 1° comma del presente articolo.

Fuori dei centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno 3 mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda (in carta legale) comprensivo del versamento di cui al punto j) dell'art. 13 del Regolamento, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, alla Provincia, la quale sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà rilasciata.

Art. 12- Competenza per le autorizzazioni

Le autorizzazioni sono di competenza dell'Ente proprietario della strada.

All'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, se la strada è provinciale, è rilasciato al comune preventivo nulla-osta tecnico. Ai fini delle delimitazioni dei centri abitati, si ha riguardo alle comunicazioni pervenute in base a quanto previsto dall'art.5, comma 7, del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 13- Presentazione della domanda alla Provincia

La domanda, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all' Ufficio Concessioni -Settore Viabilità, corredata dei seguenti documenti:

- a) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, n° delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in cinque copie debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione;
- c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia);
- d) Planimetria dei 300 ml precedenti e successivi alla posizione richiesta in scala non inferiore a 1:2000 in cinque copie ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione e con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., in triplice copia;
- e) Sezione della strada 1:100 debitamente quotata completa dei particolari del mezzo pubblicitario, in triplice copia;
- f) Copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5.3.1990 N° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi che dovrà essere presentata alla fine dei lavori;

g) Nulla Osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli);

h) Nulla Osta dell'Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada

i) Auto dichiarazione con la quale si attesta :

- Che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia.
- Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
- Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- Che nel periodo successivo ai sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P.n. del..... il richiedente non è stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Vibo Valentia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni.

j) Attestazione di versamento di importo determinato con provvedimento della Giunta Provinciale a titolo rimborso oneri istruttoria.

Sono esonerate dal pagamento degli oneri istruttoria e canone i Comuni, le Province, la Regione, le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Vibo Valentia interviene sia con il patrocinio che con il contributi.

Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e deve riferirsi ad una singola arteria stradale

Art.14 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata o negata all'interessato dal Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'Amministrazione Provinciale. In caso di diniego, questo deve essere motivato. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente nel periodo successivo ai sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P.n. del..... sia stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Vibo Valentia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni.

Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazioni scritte, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto (entro il termine di 60 gg.), la domanda presentata si intende archiviata.

Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Art.15 - Efficacia e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data del rilascio ed è rinnovabile.

Il rinnovo deve essere richiesto, su carta resa legale, 60 giorni prima della scadenza prima dalla scadenza. Deve essere corredato dalla ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, dalla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti della precedente autorizzazione e da una marca da bollo da apporre sulla nuova autorizzazione.

I Nulla Osta hanno validità legata a quella dell'autorizzazione; gli stessi decadono se la stessa non è rilasciata. Analogamente il Nulla osta decade se entro 6 mesi dal rilascio non viene depositata istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione per le insegne di esercizio è rilasciata a tempo indeterminato.

Art. 16 - Interventi di modifica e sostituzione

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il mezzo pubblicitario, deve farne domanda su carta resa legale, osservando la procedura di cui all'art. 19.

Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) In caso di mancata o imperfetta manutenzione delle opere, la Provincia può, previa diffida, revocare la autorizzazione o nulla osta, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o per insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- f) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione autorizzante;
 - soggetto titolare;
 - numero autorizzazione;
 - progressiva Km del punto di installazione;
 - data di scadenza.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo e ogniqualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.

L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 18 - Voltura dell'autorizzazione

In caso di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni.

Per ottenere la volturazione dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione:

- Domanda in carta legale;
- Dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall'art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445 che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni;
- Dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione oppure dichiarazione di successione mortis causa;
- Attestazione di versamento a titolo rimborso spese amministrative inerenti l'istruttoria della pratica come previsto dalle tariffe vigenti.
- Dati anagrafici del Legale rappresentante, recapito telefonico;
- Codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente;
- Copia dello Statuto della Società subentrante;

Non si procede alla volturazione dell'atto autorizzatorio qualora il soggetto richiedente, nel periodo successivo ai sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P.n. del....., è stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi

pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Vibo Valentia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni.

Art. 19 - Variazione messaggio pubblicitario

Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato, è necessario presentare la seguente documentazione :

- a. Domanda in carta legale;
- b. Attestazione di versamento di importo pari ai valori vigenti a titolo rimborso oneri istruttoria,
- c. Bozzetto del nuovo messaggio;
- d. Copia dell'Autorizzazione o Nulla Osta.

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita.

Non sono consentite variazioni del messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio della precedente autorizzazione.

E' consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO" oppure "PER QUESTA PUBBLICITA' TELEFONARE....") o altre forme previa autorizzazione e pagamento dei relativi corrispettivi.

Art.20 - Revoca e decadenza

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) La mancata realizzazione dell'opera entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, per le insegne di esercizio detto termine è di 180 giorni;

E' sempre ammessa la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

In caso di decadenza o di revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione del mezzo, nonché provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti della Provincia.

Art.21 - Registro delle autorizzazioni

L'ufficio competente, provvede, a norma dell'art. 53, comma nono, Reg. 495/92, a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico.

Art.22 - Canone

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405 Reg. 495/92, che deve essere predisposto da parte della Giunta Provinciale entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Art.23 - Tempi e modalità di pagamento

L'ufficio competente provvede alla determinazione dell'importo annuale; il pagamento del canone è anticipato e deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente intestato all'Amministrazione Provinciale.

Sul canone versato in ritardo sono dovuti gli interessi legali.

In caso di nuova autorizzazione il canone è versato, per la prima annualità, al rilascio dell'autorizzazione, mentre le successive annualità vengono versate entro il 30 Aprile dei due anni successivi.

Art. 24 - Oneri e corrispettivo

L'importo degli oneri di istruttoria per le operazioni tecnico – amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell'autorizzazione e nulla osta ai sensi dell'art. 405, comma 2 D.P.R.

495/1992, nonché l'importo del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione o Nulla Osta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992 e quant'altro dovuto sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Provinciale

Art. 25 - Esclusioni

I segnali di indicazione, conformi alle disposizioni dell'art. 39 del Codice della strada e degli artt. da 124 e 136 del relativo Regolamento di attuazione, sono esclusi dal pagamento dal canone di installazione dei mezzi pubblicitari.

Parimenti, sono escluse le insegne di esercizio, così come definite all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 26 - Pubblicità temporanea

E' considerata temporanea la pubblicità di durata inferiore all'anno.

Può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere politico, culturale, religioso e sportivo, aperte al pubblico a decorrere da 7 giorni prima dell'inizio e sino a 24 ore dopo la fine della manifestazione. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali, sportive e pro-loco.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla-osta è di 15 giorni.

La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata della documentazione di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 13. La documentazione di cui al punto "d" può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione. Il competente ufficio può richiedere ulteriori precisazioni.

Qualora si intenda utilizzare i mezzi pubblicitari di cui al comma 1 per pubblicità di tipo commerciale, la presentazione della richiesta di autorizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

La tariffa per il pagamento del canone è rapportata al mese intero pari a 1/12 del canone annuale.

Scaduto il periodo di validità dell'autorizzazione, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi nelle 24 ore successive.

TITOLO IV - VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Art. 27 - Vigilanza

La Vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni è effettuata dal personale dell'Ente avente i requisiti richiesti dall'art. 23 del Regolamento 495/92 e dall'art. 12 comma 3 del C.d.S.

Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore Viabilità emette ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 28 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada

Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spesa dell'autore, ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del C.d.S.

Devono essere rimossi:

- a) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente;
- b) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è decaduta;
- c) I mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate;
- d) Segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine, e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicitaria.

Il trasgressore o il titolare dell'autorizzazione decaduta deve provvedere alla rimozione degli impianti di cui al comma 2 ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 48 ore dalla

notifica del verbale di accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio entro 15 giorni con spese a carico del trasgressore. Qualora la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, il verbale verrà notificato anche al proprietario del fondo e verrà assegnato un termine di 15 giorni per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 29 - Sanzione accessoria - Rimozione di mezzi pubblicitari

Alla violazione delle norme che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, ne consegue la rimozione del mezzo pubblicitario collocato abusivamente.

La rimozione dell'impianto verrà stabilita con ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità.

Nell'ordinanza, di cui al precedente comma, verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data della notifica.

Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio entro 15 giorni alla rimozione, a spese dell'interessato.

Art. 30 - Oneri di rimozione

Ove il trasgressore non effettui la rimozione cui è obbligato nei termini previsti dall'art. 30 del presente Regolamento, provvede l'Ente d'ufficio addebitando al trasgressore le relative spese quantificate sulla base degli elenchi prezzi della Regione Veneto oltre alle spese di deposito nei magazzini provinciali pari a € 40,00.= al mq. per ogni giorno di deposito con un minimo di € 50,00.= al giorno.

Il proprietario del cartello potrà procedere entro 30 gg. al ritiro dello stesso dopo aver presentato la ricevuta del versamento di cui al comma precedente. Decorso tale termine e comunque non oltre i successivi 15 giorni l'impianto verrà smaltito quale rifiuto e le relative spese verranno addebitate al proprietario.

Art. 31 - Ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso in cui l'autorizzazione decada per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio entro 15 giorni, a spese dell'inadempiente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 32 - Segnali turistici e di territorio

Possono essere inseriti nei segnali di cui gli artt. 127-128-130-131 del Regolamento del Codice della Strada i seguenti cartelli di indicazione:

- a. Turistiche;
- b. Industriali, artigianali, commerciali;
- c. Alberghiere;
- d. Territoriali;
- e. Di luoghi di pubblico interesse.

I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure da Il:100 a Il:231 del Regolamento C.d.S.

I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità ed a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo segnalato.

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'Ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

I segnali di indicazione turistici e territoriali sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale, turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. Sono impiegati

in località urbane ed extraurbane. Qualora il soggetto interessato all'installazione di un segnale indicante "Camping" richieda che venga inserita la denominazione per favorire l'efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento del corrispettivo determinato con delibera della Giunta Provinciale.

I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte di colore giallo. Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività produttive nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. Ove non esiste una zona di attività concentrata, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. Potrà essere inserita anche la denominazione della stessa previo versamento della tariffa precisata dalla delibera della Giunta Provinciale.

Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Il segnale di direzione con indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (Fig. II.296 del Regolamento C.d.S.), col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione e combinato, ove necessario, col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente.

Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere (Fig. II.297 del Regolamento C.d.S.).

Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di rendere visivamente più agevole la percezione.

I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298 del Regolamento C.d.S.);

b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (Fig. II.299 del Regolamento C.d.S.);

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (Fig. II.300 e II.301 del Regolamento C.d.S.).

I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come semplificati dalla figura di cui alla Fig. II.301 del Regolamento C.d.S. e devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 frecce.

Per l'installazione di impianti di cui al presente articolo da ubicarsi all'interno dei centri abitati lungo le strade provinciali dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Comune di competenza territoriale e richiedere il nulla osta tecnico all'ente proprietario della strada art. 26 comma 3 e art. 37 comma 1 del C.d.S.

Qualora il soggetto interessato all'installazione diverso da Enti pubblici ecc. richieda che venga inserita la denominazione degli "Alberghi" e "Hotel" per favorire l'efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento della tariffa forniti dalla Delibera della Giunta Provinciale.

Art.33 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la posizione da seguire; possono essere abbinati ad un cartello integrativo di cui all'art. 83 D.P.R. 495/92 indicante la distanza tra il segnale e il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

Art. 34 - Preinsegne

Le preinsegne hanno la finalità di pubblicizzare e indicare la direzione della sede dove si esercita una determinata attività, per facilitarne il reperimento. Possono essere installate in un raggio di 5 km fuori dai centri abitati ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a mt. 500.

E' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 2, lettere b - c - d - e - f - h - del Regolamento del Codice della Strada.

Devono comunque essere rispettate le distanze di mt. 100 dai cartelli e altri mezzi pubblicitari. Possono essere installate prima dei segnali stradali alla distanza pari allo spazio di avvistamento di questi ultimi e dopo i segnali stradali a metà della predetta distanza. Le dimensioni delle preinsegne debbono essere contenute nei limiti da mt. 1,00 X 0,20 a 1,50 X 0,30.

Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall'art. 78 comma 2, lettera f) del Regolamento del Codice della Strada.

La Provincia al fine di assicurare un ordinato collocamento, potrà imporre il raggruppamento di non più di 6 preinsegne sul medesimo sostegno anche se già in opera a servizio di impianti esistenti.

Art. 35 - Zone vincolate – Divieto di installazione mezzi pubblicitari.

Vincolo storico o artistico. Ai sensi del testo unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Soprintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela, è vietata la posa dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico.

Vincolo per beni paesaggistici e ambientali. Ai sensi del testo unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, è vietata la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali individuati dal Testo Unico stesso, se non previo parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

La Provincia si riserva l'azione di verifica ed di intervento nel caso dell'emanazione di nuovi vincoli non ancora recepiti da Piani Regolatori Generali Comunali.

Sono esclusi dal divieto gli impianti pubblicitari ricadenti all'interno delle aree di servizio che potranno esporre solo insegne di esercizio.

TITOLO VI - NULLA OSTA TECNICI

Art. 36 - Nulla Osta tecnici

L'installazione dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, definiti ai sensi art. 4 del C.d.S., lungo le strade provinciali o in vista di esse è autorizzata dal Comune, previo Nulla Osta Tecnico della Provincia. L'istanza per l'ottenimento del Nulla Osta tecnico dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

I Comuni hanno la facoltà di concedere una deroga alle distanze minime di cui all'articolo 51 del DPR 16 dicembre 1992 N° 495, con le modalità previste dall'art. 23 comma 6 del D, lgs 30.04.1992 N° 285.

Art. 37 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/ nulla osta o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

e) Comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio e recapito telefonico

Tutti i mezzi pubblicitari fuori del centro abitato devono essere installati entro il termine decadenziale di 120 giorni successivi al ricevimento dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Provincia di Vibo Valentia

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 38 - Norme transitorie

I cartelli installati in assenza di autorizzazione dovranno essere rimossi a cura e spese della Ditta installatrice, o in sua assenza dalla Ditta pubblicizzata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine la Provincia provvederà alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con le modalità previste dall'art. 31 del presente Regolamento.

I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del medesimo, possono essere mantenuti fino alla scadenza triennale dell'autorizzazione.

I cartelli o i mezzi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento o rimossi entro giorni 15 dalla scadenza triennale dell'autorizzazione a cura e spese del titolare della medesima, in caso contrario provvederà la Provincia di Vibo Valentia entro 15 giorni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R 16.12.1992, n. 495) nonché alle successive integrazioni e modificazioni.

Art.39 - Norme finali

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si conferma la classificazione delle strade provinciali approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 22 del 23 marzo 2000 e di Giunta Provinciale n° 340 del 11 dicembre 2001 dando atto che tale classificazione dovrà essere utilizzata sia per la determinazione del canone di cui all'art. 53, comma 7 del D.P.R. 495/92 sia per il calcolo del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione e sostituisce i precedenti.

Art. 40 - Abrogazione di norma precedentemente in vigore

Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, e nello specifico sono abrogati l'art. 9 ed il N.par.V N.ord. 1 e 2 dell'allegato C del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree pubbliche di pertinenza della Provincia approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.84 del 31.10.1998 e modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.22 del 23.03.2000. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs 285/92 e al DPR 495/92 e successive modificazioni.

Allegato "A"

Modello di domanda per i mezzi pubblicitari

Alla Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Concessioni

C/da Bitonto

89900 Vibo Valentia

Domanda In Carta da Bollo (barrare la voce desiderata)

Nuova Installazione

Rinnovo

Variazione Bozzetto

Volturazione

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIENTE

NOMIINATIVO RICHIENTE (Intestatario dell'atto)

COD. FISCALE PARTITA IVA.....

VIA..... COMUNE..... PROV.

TEL..... FAX..... E-MAIL.....

LEGALE RAPPRESENTANTE.....

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

DITTA RECLAMIZZATA (se diversa dal richiedente).....

COD FISCALE..... PARTITA IVA.....

VIA..... COMUNE..... PROV.

TEL..... FAX..... E-MAIL.....

LEGALE RAPPRESENTANTE.....

UBICAZIONE IMPIANTO

STRADA PROVINCIALE N..... DENOMINAZIONE.....Km.....

COMUNE (Ubicazione impianto)Fg.....Mapp.....

Fuori Centro Abitato Centro Abitato SUOLO PRIV. SUOLO PUBBL.

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO

INSEGNA D'ESERCIZIO

PREINSEGNA

CARTELLO PUBBLICITARIO

STRISCIONE/LOCANDINA/STENDARDO

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

SEGNALI DI INDICAZIONE SERVIZI UTILI (Art 136)

SEGNALI DI DIREZIONE (Art. 134)

ALTRI

CARATTERISTICHE IMPIANTO

MONOFACCIALE Largh. mt..... Alt. mt. Superf. mq

BIFACCIALE : Largh. mt..... Alt. mt. Superf. mq

PRISMA : Largh. mt..... Alt. mt. Superf. mq

ALTRO : Largh. mt..... Alt. mt. Superf. mq

(descrizione).....

Data..... Firma leggibile.....

Allegato "B"

Documenti da allegare alla domanda

1. _ Domanda in bollo del valore vigente al momento della richiesta come da fac-simile allegato.
2. _ N° 1 marca da consegnare al momento del ritiro (solo per autorizzazioni);
3. _ Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, numero delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in cinque copie, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
4. _ Bozzetto colorato in cinque copie del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione;
5. _ Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia);
6. _ Planimetria in cinque copie dei 300 m precedenti e successivi alla posizione richiesta in scala non inferiore a 1:2000 in cinque copie ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione e con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., con indicazioni delle relative distanze;
7. _ Sezione della strada 1:100 debitamente quotata completa dei particolari del mezzo pubblicitario, in cinque copie;
8. _ Copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 N° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi da presentare alla fine dei lavori;
9. _ Nulla Osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli);
10. _ Nulla Osta dell'Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada;
11. _ Auto dichiarazione con la quale si attesta :

Che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia;

Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (solo se su aree demaniali e fasce di pertinenza, vedi art. 3 comma 21 del C.d.S.);

Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

Che nel periodo successivo ai sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento provinciale approvato con deliberazione di C.P.n. del..... il richiedente non è stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di

Vibo Valentia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni

12. _ Attestazione di versamento del corrispettivo di importo pari al valore vigente ed approvato con apposita Delibera della Giunta Provinciale da effettuarsi sul C.C.P. n° 653881 e degli oneri di istruttoria sul C.C.P. n°654889 intestato a PROVINCIA DI VIBO VALENTIA –Tesoreria provinciale – VIBO VALENTIA, citando la causale del versamento.

13. _ Sono esonerate dal pagamento dei corrispettivi previsti, le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di Vibo Valentia conceda il patrocinio o dei contributi.

14. _ Ogni domanda deve riferirsi ad un'unica arteria stradale ed ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale.

Allegato "D"

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CAMBIO IMMAGINE

Variazione messaggio pubblicitario – art. 17 del reg. Prov.

(art. 23 del CdS – art. 53 Reg. 495/92)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato fuori dal centro abitato, è necessario presentare la seguente documentazione:

a) - Domanda in carta legale;

b) - Attestazione di versamento di importo pari ai valori vigenti a titolo rimborso oneri da effettuarsi sul C.C.P. n°654889 intestato a PROVINCIA DI VIBO VALENTIA –Tesoreria provinciale – VIBO VALENTIA, citando la causale del versamento.

c) – Bozzetto del nuovo messaggio.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita.

3. Non sono consentite variazioni di messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio della precedente autorizzazione .

Allegato "E"

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA TECNICO

(art. 23 CdS)

1. Per ottenere la volturazione dell'atto di autorizzazione/Nulla Osta Tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione:

· Domanda in carta legale.

· Dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 attestante che situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni.

· Dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione oppure dichiarazione di successione mortis causa.

· Attestazione di versamento di importo pari ai valori vigenti a titolo di rimborso spese amministrative inerenti all'istruttoria della pratica.

· Dati anagrafici del legale rappresentante – recapito telefonico.

· Copia dello Statuto della Società subentrante.

2. Non si procede alla volturazione di autorizzazione qualora il soggetto richiedente rientri nella fattispecie prevista dall'art. 11, 1 comma, 2 capoverso.

ALLEGATO "F"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 28/12/200 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
_____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,.,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200,

DICHIARA

Di essere a conoscenza che il cartello o mezzo pubblicitario di cui all'allegata richiesta, lungo la
Strada Provinciale n. _____ al Km _____ lato _____ in Comune _____
è posizionato ai sensi dell'art. 4 del D. L. 285/1992 (Codice della Strada):

all'interno del centro abitato

all'esterno del centro abitato

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo) (data)

Il Dichiarante

N.B. : Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente anche
tramite fax

ALLEGATO "G"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 DPR 28/12/200 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
_____ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200,

DICHIARA

Ai fini di installare un cartello pubblicitario, di essere a conoscenza che sulla Strada Provinciale n.
_____ al Km. _____ lato _____ in Comune di _____ non sono apposti vincoli di
cui al D. Lgs. 42/2004.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo)

(data)

Il Dichiarante

N.B. : Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. all'ufficio competente anche
tramite fax.

ALLEGATO "H"

CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI CARTELLO PUBBLICITARIO

Io sottoscritto _____ nato a _____
prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____

ACCONSENTO

L'installazione di un cartello pubblicitario

monofacciale

bifacciale

di dimensione ml _____ x ml _____ lungo la S.P. n. _____ alla progressiva Km. _____ + _____
lato _____ sul terreno di mia proprietà, catastalmente censito in Comune di _____
Fg. _____ Part. _____ da parte della ditta _____ con sede in
_____ P. IVA _____ legalmente rappresentata da _____

_____ (luogo)

_____ (data)

Il Dichiarante

ALLEGATO "I"

CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI SEGNALI DI DIREZIONE (vedi Art. 134)

IMPIANTO SEGNALETICO COMPOSTO DA 6 SPAZI

Io sottoscritto _____ nato a _____
prov. _____ il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
_____, titolare dell'autorizzazione n. _____ del _____ o Nulla
Osta Prot. _____ del _____

ACCONSENTO

L'installazione del segnale di direzione

monofacciale

bifacciale

di dimensione ml _____ x ml _____ lungo la S.P. n. _____ alla progressiva Km. _____ + _____

lato _____ sull'impianto segnaletico di mia proprietà, catastalmente censito in Comune
di _____ Fg. _____ Part. _____ da parte della ditta

_____ con sede in _____ P. IVA _____
legalmente rappresentata da _____

(luogo)

(data)

Il Dichiarante



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera n. 317	Adunanza del: 26.09.2007	OGGETTO: Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico". Adozione.
Codice Ente	Codice Materia	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo consiliari <input type="checkbox"/> Trasmissione al Comitato Regionale di Controllo

L'anno **duemilaesette** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **tredecim**, in Vibo Valentia nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei signori:

Ottavio BRUNI	Presidente
Paolo BARBIERI	Vice Presidente
Gregorio CICCONE	Assessore
Domenico DOMINELLI	Assessore
Martino PORCELLI	Assessore
Matteo MALERBA	Assessore
Vincenzo MASSA	Assessore
Lidio VALLONE	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
3	

TOTALE

Partecipa il Segretario Generale Ulderico Petrolo

Essendo legale il numero degli intervenuti presiede la seduta il Presidente, sig. Ottavio Bruni, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Contrada Bitonto – 89900 Vibo Valentia – Tel: 0963/997217 – Fax: 0963/9971219

DIREZIONE GENERALE

Prot. 87

Vibo Valentia, li 15/07/2008

**AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Oggetto: trasmissione delibere.

In allegato alla presente, si trasmettono tre proposte di deliberazioni aventi ad oggetto:

- “Regolamento Provinciale di attuazione della L.R. 17/2000 in materia di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt”,
- “Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e di interventi a difesa del suolo e dei corsi d’acqua. L.R. 34/2002 – art. 88
- “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.” Approvazione Regolamento.

Direttore Generale

Dott. Ulderico Petrolo -

Protocollo N° 157

15/07/2008

OGGETTO: "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
Approvazione regolamento.

L'ASSESSORE (IL CONSIGLIO PROVINCIALE)

PREMESSO che è ritenuto necessario dotarsi di specifico regolamento che, nel rispetto delle norme dettate dal Nuovo CdS e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, soddisfi sia la necessità di sicurezza e di informazione dell'utente della strada che le esigenze produttive delle ditte pubblicitarie, oltrechè il rispetto dei vincoli paesaggistici, storici ed artistici.

VISTO il testo del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" predisposto dall'Ufficio Concessioni di questo Ente, che si compone di n.34 articoli e nove allegati, adottato con deliberazione di G.P. n. 317 del 26.09.2007;

CONSIDERATO che per poter provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'applicazione di quanto contenuto nel menzionato regolamento si è reso necessario istituire in bilancio appositi capitoli sui quali caricare tutti gli introiti derivanti dall'entrata in vigore del presente regolamento e le spese che ne conseguono.

VISTO il Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992, n.285 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udita la relazione dell'Assessore al ramo.

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della medesima proposta di deliberazione

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese per il merito e successivamente e, separatamente, per l'immediata eseguibilità;

...ZIONE (DELIBERA)
Per le motivazioni contenute in narrativa da ritenere qui di seguito riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) **di approvare** il "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" predisposto dall'Ufficio Concessioni di questo Ente, che si compone di n.34 articoli e nove allegati, adottato con deliberazione di G.P. n.317 del 26.09.2007;
- b) **di prendere atto** dell'avvenuta istituzione di appositi capitoli di bilancio a specifica destinazione, che consentiranno al Servizio Viabilità di poter ottemperare a quanto disposto dall'art.23 del Nuovo CdS e dai collegati articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione e nello specifico di provvedere alla rimozione forzata degli impianti abusivi e di, eventualmente, affittare locali idonei al deposito e custodia degli impianti rimossi;
- c) **di invitare** la Giunta provinciale a provvedere entro il 31 ottobre del c.a. e comunque entro e non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione 2009, alla determinazione del tariffario secondo quanto previsto dall'art. 405 comma 2 del regolamento di attuazione ed esecuzione del N.C.d.S.
- d) **di dichiarare** la presente, a voti unanimi espressi per appello nominale, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/00 c.d. T.U.EE.LL.